

„ dichiarazione di due testimonj. Questi testimonj, se è possibile, saranno due più prossimi parenti o due vicini, e quando la morte di qualche persona accada fuori del di lei domicilio, si assumeranno in testimonj quello nella di cui casa sarà essa defunta, ed un parente od altro testimonio. (*Tit. 2, cap. 4, art. 78.*)

93. „ L'atto di morte conterrà il nome, il cognome, l'età, la professione ed il domicilio del defunto, il nome e cognome del conjuge, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o vedova, i nomi i cognomi, l'età, le professioni ed i domicilj dei dichiaranti, ed il grado di loro parentela, se sono parenti. (*Tit. 2, cap. 4, art. 79.*)

„ Lo stesso atto conterrà in oltre, per questo si potranno sapere, i nomi, i cognomi, la professione, e il domicilio del padre e della madre del defunto, ed il luogo della sua nascita ” a norma della modula segn. I.

94. „ In caso di morte negli spedali militari civili od in altre case pubbliche, i Superiori, Direttori, Amministratori, e Sopraintendenti di queste saranno tenuti di darne l'avviso entro ventiquattro ore all' Ufficiale dello Stato Civile, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l'atto in conseguenza delle dichiarazioni che gli saranno state fatte ” e del-